



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

Numero 16 Data 27-03- 2019	Oggetto: TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019
--	--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FABBRIZIOLI DAVIDE	P	MISTURA ELEONORA	P
CARLETTI GIACOMO	P	GOSTOLI ROSSANA	P
ANGELINI GIOVANNI	P	ROSSI MARCO	P
CECCONI GIAMMARCO	P	ROMANI GIACOMO	A
CIMICHELLA ANGELO	A	PIERINI MARCO	A
RONDADINI PARIDE	P		

Assegnati N.11
In carica N.11

Presenti N. 8
Assenti N. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. DR. TINTI PAOLO
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

CECCONI GIAMMARCO
RONDADINI PARIDE
ROSSI MARCO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i pareri di propria competenza.



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30-07-2015 concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo in oggetto approvate per l'anno 2015;

VISTA la legge 208/2015;

VISTO in particolare l'art. 1- commi 14 e 708- che introducono dall'anno 2015 l'esenzione dell'abitazione principale ed altre modifiche al tributo in oggetto;

ATTESO che l'Ente ha applicato, sin dalla sua introduzione, la TASI, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

CONSIDERATO che non si prevede alcun introito in relazione al tributo venendo a mancare il presupposto impositivo del tributo medesimo;

CHE pertanto l'entrata prevista non prevede alcuna copertura dei servizi indivisibili comunali;



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

RICHIAMATO ancora l'art. 1 comma 38 della Legge 27-12-2017, n. 205, che modifica l'art. 1 comma 42 lett. a) della L 232/2016 che, a sua volta, ha modificato l'art. 1 c. 26 della L. 208/2015, che dispone, anche per l'anno 2018, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e/o alle tariffe applicabili per l'anno 2015. Si legge tra l'altro, nell'ultimo capoverso di tale disposizione che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, agli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

DATO ATTO CHE che la L. 145/2018 prevede a decorrere dal 01-01-2019, in particolare per gli enti locali:

- 1 – la possibilità di modificare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le aliquote, le tariffe dei tributi superando quanto disciplinato dall'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, , modificato dall'art. 1, comma 26 lett. a) della citata legge 232-2016, che ha disposto per il triennio 2016-2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e/o tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI;
- 2- all'art. 1 c. 1133 lett. b) l'applicazione della maggiorazione TASI già adottata per gli immobili non esentati;
- 3- all'art. 1 c. 1093 la facoltà di applicare anche per il corrente anno i coefficienti in graduazione delle tariffe TARI in attesa della revisione complessiva di cui al DPR 158-1999;
- 4- all'art. 1 commi 917 e 919 della rateizzazione dei rimborsi e del ripristino delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 49/2016 avente ad oggetto: DEL . C.C. N. 26/2016 AVENTE AD OGGETTO: "TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016-INTERPRETAZIONE AUTENTICA";

ATTESO che tale deliberazione è stata adottata a seguito di contatto verbale del funzionario – Sig.ra Galazzi Laura - del dipartimento delle finanze che ha evidenziato la contraddizione tra il punto 2) e il punto 4) del



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

deliberato dell'atto medesimo che potrebbe generare confusione nell'applicazione del tributo;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07-12-2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17-12-2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per il triennio 2019-2021 è stato differito al 28-02-2019;

RICHIAMATO ancora il successivo decreto del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02-02-2019, che prevede un ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31-03-2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di fare proprio quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della legge 208/2015 escludendo pertanto, gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare – fatta eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 A/8 e A/9 – dalla tassazione ai fini TASI;
- 3) di precisare quanto segue:
 - a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4) l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze -eccezion fatta per quanto indicato al punto 2) della presente-, e per le aree edificabili;
- 5) Di dare atto che, tenuto conto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, l'entrata relativa al tributo risulta di fatto azzerata e pertanto non è possibile la copertura relativa alla spesa dei servizi indivisibili, individuati con la precedente deliberazione n. 30/2015;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/09/2014 e successive modifiche d integrazioni;
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. A tal proposito si precisa, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del



Comune di Petriano

Cod. : 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

Sentita la presentazione del punto da parte del Sindaco;

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti nessuno

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti nessuno

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16

DEL **27-03-2019** AVENTE AD OGGETTO: **"TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019"**, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .18 DEL 25-03-19 FORMULATA DALL'UFFICIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Cinzia Del Monte

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Cinzia Del Monte



Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to FABBRIZIOLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. PAOLO TINTI

Prot. N.

Li 10-04-19

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 10-04-19

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. PAOLO TINTI

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 10-04-19



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paolo Monti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 10-04-19 al 25-04-19, Reg. n. 190, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 27/3/2019 ;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. PAOLO TINTI